

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 2108/2024 Tit./Fasc./Anno 5.3.61.1.0.0/4/2023

Oggetto: Nulla Osta finalizzato al rilascio della concessione da parte del Comune per l'occupazione permanente del sottosuolo/soprassuolo stradale (art. 26 comma 3 del D.lgs 285/92 e ss.mm.ii.) NUOVA APERTURA

UTENTE: C.S. - S.P. 61 - Comune di Casteldaccia - foglio 5, particella 1266 - categoria 2.^

Pratica n. 318/2023 Class. 5-3-61-1/4/2023

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento geom. Luigi Contino.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono confitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento geom. Luigi Contino con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 12/04/2024 Il Dirigente Ing. Dorotea Martino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

II. SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

sottopone all'esame del Dirigente la seguente Proposta di Determinazione:

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non sussistono motivi di confitto di interesse, neppure potenziale

Nulla Osta finalizzato al rilascio della concessione da parte del Comune per l'occupazione permanente del sottosuolo/soprassuolo stradale (art. 26 comma 3 del D.lgs 285/92 e ss.mm.ii.)

NUOVA APERTURA

UTENTE: C.S. - S.P. 61 - Comune di Casteldaccia - foglio 5, particella 1266 - categoria 2^

Pratica n. 318/2023 1/4/2023 Class. 5-3-61-

Premesso che:

- Il **Sig. C.S.** (come da allegato dati sensibili) ha presentato istanza assunta agli atti al ns. protocollo in data 10/11/2023 al n.82015, con la quale chiedeva l'autorizzazione per l'apertura di un accesso carrabile di ml 3,00, in corrispondenza della progr.va km.ca 2+520 lato sx della strada provinciale S.P. 61 denominata "Di Casteldaccia", in un tratto di strada di proprietà di questo Ente ma ricadente all'interno del centro abitato classificata come traversa interna, al servizio di un fondo catastato al Comune di Casteldaccia al foglio 5 particella 1266, di sua proprietà, che occuperà, con il relativo "passo carraio", una superficie convenzionale complessiva di **mq 3,00** di suolo provinciale su strada di **seconda categoria**;
- L'ufficio concessioni, ha chiesto, con Pec del 08/01/2024, di integrare l'istanza di cui sopra con il versamento di una somma pari ad € 800,00, quale deposito cauzionale a garanzia dei lavori da eseguire, così come previsto dall'art. 9 del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021;
- Con Pec del 05/02/2024, assunta agli atti al ns. protocollo in data 06/02/2024 al n.9617, il tecnico incaricato dall'utente trasmetteva copia della ricevuta di versamento a titolo di deposito cauzionale, come richiesto da guesto ufficio;
- L'ufficio concessioni, istruita la pratica e rilevata la completezza degli elaborati trasmessi, ha ritenuto l'istanza ammissibile al rilascio del Nulla Osta a favore del Comune di Casteldaccia per l'emanazione del provvedimento di concessione.

Considerato che:

- L'art. 22 del Codice della Strada dispone che "Senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, nè nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.";
- L'art. 26 comma 3 dello stesso Codice ha stabilito che per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'Ente

- proprietario della strada;
- L'art. 44 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada definisce alla lett. b, ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada, come accessi in generale "le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada ad uso pubblico";
- L'art. 46 comma 1 dello stesso Regolamento, ai fini dell'art. 22 del Codice della Strada, dispone "la costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'Ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente";
- La strada provinciale S.P. 61 denominata "Di Casteldaccia", sulla quale viene richiesta l'autorizzazione ad aprire un accesso carrabile, appartiene al demanio stradale della Città Metropolitana di Palermo;
- A seguito degli accertamenti effettuati dal ns. competente Servizio Tecnico è stato rilasciato "parere favorevole" al rilascio della concessione da parte del Comune di Casteldaccia a favore del Sig. C.S. per l'apertura di un accesso carrabile, con redazione di apposito disciplinare, assunto agli atti in data 20/12/2023 con protocollo n.94417, che farà parte integrante del presente provvedimento, contenente le norme generali, le modalità di esecuzione, le prescrizioni e le norme particolari alle quali dovrà essere subordinato il rilascio della concessione richiesta.

Visto:

- L'istanza presentata dal Sig. C.S. e la completezza degli elaborati richiesti;
- Il pagamento della somma di € 800,00 effettuato dal Sig. C.S. in data 05/02/2024 a mezzo bonifico bancario Monte dei Paschi di Siena, Codice IUV 0012524023000147, di cui è stata prodotta la relativa ricevuta, intestato a Città Metropolitana di Palermo, quale deposito cauzionale richiesto ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale;
- L'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
- L'art. 1 comma 821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;
- Il vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa *Città Metropolitana di Palermo*, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021 (adottato ai sensi dell'art.1, da comma 816 a comma 847 della Legge 160/2019);
- L'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina della finanza e della contabilità;
- Il comma 3 dell'art. 26 del D.lgs n. 285/92, che assegna le competenze per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni al comune nel caso di tratti di strada statali, regionali o provinciali ricadenti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada;
- Le linee di attività di cui al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 34 del 04/03/2019 che assegna le competenze per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni alla Direzione Viabilità;
- L'art. 22 del D.lgs n. 285/92;
- Gli artt. 44 e 46 del D.P.R. 495/92;
- Il D.P.R. 610/96;
- La L.R. 07/2019.

Ritenuto di dover provvedere in merito mediante rilascio di Nulla Osta;

Fatti salvi i diritti dei terzi, verso i quali è unicamente responsabile il titolare della concessione

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO:

Concedere al **Comune di Casteldaccia**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 3 del N.C.d.S. - D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285 e sue ss.mm.ii., **il nulla osta al rilascio dell'autorizzazione e concessione**, a favore del Sig. C.S., per l'occupazione permanente di suolo pubblico tramite l'apertura di un accesso carrabile di ml 3,00, in corrispondenza della progr.va km.ca 2+520 lato sx della strada provinciale S.P. 61 denominata "Di Casteldaccia", in un tratto di strada di proprietà di questo Ente ma ricadente all'interno del centro abitato classificata come traversa interna, al servizio di un fondo catastato al Comune di Casteldaccia al foglio 5 particella 1266, di sua proprietà, che occuperà, con il relativo "passo carraio", una superficie convenzionale complessiva di **mq 3,00** di suolo provinciale su strada di **seconda categoria**, con le seguenti condizioni:

- 1. che il Comune sia obbligato a trasmettere immediatamente il provvedimento concessorio a questo Ente proprietario, i cui Uffici sono siti in Via Lincoln n.71 di Palermo;
- 2. che la durata dell'occupazione permanente, ai sensi del vigente regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021, sia fissata in anni *venti* (20) a decorrere dalla data di rilascio della presente concessione da parte del Comune di Casteldaccia;
- 3. che la concessione sia rilasciata alle condizioni contenute nelle norme legislative e regolamentari richiamate nel presente atto e a tutte quelle contenute nell'allegato disciplinare che ne è parte integrante, esclusivamente per l'occupazione del suolo pubblico;
- 4. che ogni modifica del passo carrabile autorizzato a seguito del presente nulla osta, dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata dallo scrivente Ufficio; in difformità di ciò saranno applicate le sanzioni di legge previste dalla normativa vigente;
- 5. che il presente nulla osta non costituisce titolo abilitativo edilizio e urbanistico per i lavori eventualmente da eseguirsi all'immobile interessato, ove ed in quanto necessari, del quale il richiedente dovrà necessariamente munirsi prima della realizzazione dei lavori, acquisendo altresì presso gli Enti competenti eventuali ulteriori pareri e autorizzazioni se necessarie, fermo restando l'obbligo per il concessionario dell'osservanza della vigente normativa in materia igienico-sanitaria;
- 6. che la concessione rilasciata dal Comune di Casteldaccia a seguito del presente nulla osta possa essere sospesa o revocata, in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse o per necessità di Pubblici Servizi senza che il titolare possa pretendere diritti di sorta; nel caso di revoca il titolare avrà l'obbligo del ripristino dei luoghi entro il termine assegnato; decorso infruttuosamente tale termine si procederà all'esecuzione di ufficio con diritto di rivalsa per spese sostenute;
- 7. che il titolare potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione, mediante comunicazione alla *Città Metropolitana di Palermo* con istanza di rinunzia e revoca, con l'obbligo della restituzione dell'autorizzazione, del relativo cartello e del ripristino dei luoghi secondo le prescrizioni che verranno dettate con specifico disciplinare tecnico; la mancata ottemperanza all'obbligo del ripristino comporterà l'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa per le spese sostenute. La rinuncia non comporterà la restituzione del canone corrisposto;
- 8. che la concessione possa essere rinnovata, su richiesta del titolare, mediante inoltro di apposita istanza da presentare al Comune, previo rilascio di Nulla Osta da parte della Città Metropolitana di Palermo;

- 9. che il concessionario, si assume ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza dell'occupazione e dell'esecuzione dei lavori per i quali la concessione è richiesta sollevando, nel contempo, questo Ente da ogni responsabilità in merito; in tale casi il concessionario si impegna altresì, a corrispondere alla Città Metropolitana di Palermo ogni onere che la stessa dovesse essere chiamata a sostenere;
- 10.che il titolare ha l'obbligo, per tutta la durata dell'autorizzazione, alla continua manutenzione delle opere eseguite nonché al rifacimento dell'area autorizzata in caso di deformazioni, avvallamenti o manomissioni. Il titolare sarà ritenuto responsabile di eventuali danneggiamenti che dovessero insorgere al corpo stradale e relative pertinenze in conseguenza dell'accesso carrabile, sia per omessa manutenzione, ovvero per mancato od erroneo convogliamento delle acque superficiali;
- 11.che il titolare della concessione sia tenuto a pagare, <u>a partire dall'anno</u> <u>2024</u>, un canone annuale (CANONE UNICO PATRIMONIALE) quantificato in € 53,00 (per mq 3,00 su strada prov.le di catg. 2^) rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente:
- 12.che ogni eventuale e successiva modifica regolamentare concernente la quantificazione del tributo sarà applicata alla presente autorizzazione;
- del pagamento Canone relativo al primo solare di concessione/autorizzazione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione da parte del Comune, pena la nullità della stessa per decadenza; per gli anni successivi il canone va corrisposto in autoliquidazione entro il 31 marzo; la richiesta di rilascio dell'autorizzazione all'occupazione concessione equivale 0 presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo;
- 14.che il versamento annuale dovrà essere eseguito attraverso il bollettino pagoPA che verrà inviato a cura dell'ufficio DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE Ufficio Finanze e Riscossioni Entrate; in caso di mancata emissione, si invita l'utente a contattare i numeri 329.6509863 Dr. Calogero Moscarelli e 338.4902044 Rag. Maurizio Pagoria;
- 15.che concessionario provveda ai sensi dell'art. 22 del N.C.S. e dell'art. 46 del relativo regolamento di esecuzione, così come modificato dall'art. 36 D.P.R. n° 610 del 16.09.96, a segnalare il passo carrabile mediante l'apposito cartello, di cui all'art. 120 del regolamento, recante nella parte alta la denominazione dell'Ente che ha rilasciato la concessione ed in basso il numero dell'autorizzazione e anno di rilascio;
- 16.che per quanto non previsto nel presente atto, oltre alle disposizioni di legge e alle norme di cui l'art.1, dal comma 816 al comma 847 della Legge 160/2019, trovino applicazione le norme del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.12 del 30/03/2021, nonchè le norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli Uffici e Settori, sulla Contabilità, il D.lgs 285/92 e succ. modifiche, il D.P.R. 495/92, il D.P.R. 610/96, il D.lgs 507/93 e succ. modifiche, ed ogni altra norma se non incompatibile con le disposizioni e prescrizioni della presente concessione;
- 17.che, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, la concessione decade in caso di non osservanza delle prescrizioni tecniche impartite, di opere difformi rispetto a quanto autorizzato, di violazioni delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello

- spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti, e di violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione fra cui la mancata occupazione del suolo pubblico entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- 18.che il presente atto sia registrato soltanto in caso d'uso a cura e spese del titolare della concessione;
- 19.che la presente concessione sia pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91, nell'albo pretorio per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento (geom. Luigi Contino)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni,recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'